

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5589 R1	30 novembre 2004	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 ottobre 2004 concernente il Preventivo 2005

INDICE

1.	LA SITUAZIONE DEL CANTONE	2
2.	LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CANTONE	2
2.1	L'evoluzione della spesa	3
2.2	I ricavi	5
3.	LA MANOVRA DI RISANAMENTO	6
4.	LE MISURE DI RISPARMIO	9
4.1	Sul personale	9
4.1.1	L'accordo tra Consiglio Stato e Sindacati	9
4.1.2	Modifica della Legge sulla Cassa Pensione	11
4.2	Sui Comuni	12
4.3	Sugli investimenti	15
4.4	I risparmi raggiunti con modifiche legislative: le proposte della Commissione	15
4.4.1	Decreto Legislativo sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999	16
4.4.2	Decreto legislativo concernente la modifica della ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni	16
4.4.3	Modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6.12.1994	16
4.4.4	Il CARL	17
4.4.5	Indennità di seduta per i deputati in Gran Consiglio	17
4.5	I risparmi raggiunti senza modifiche legislative	18
4.5.1	Scuola e formazione	18
4.5.2	La riduzione dello spillatico	18
5.	LE ENTRATE	19
5.1	La correzione del meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale	19
5.2	Le persone giuridiche	20
5.2.1	Il raddoppio transitorio delle aliquote dell'imposta immobiliare	20
5.3	Il grado di accertamento fiscale	20
6.	CONCLUSIONI	21

Benché la situazione delle finanze cantonali rimanga, difficile, la presentazione del Preventivo 2005 avviene in un contesto politico diverso rispetto allo scorso anno. Anzitutto il Preventivo è stato approvato dal Consiglio di Stato all'unanimità, pur rimanendo delle divergenze di fondo sull'analisi e le ragioni della situazione finanziaria. Le divergenze sul Preventivo 2004 contenute nel rapporto di maggioranza e minoranza sono sfociate nei referendum del 16 maggio; la critica sulle modalità di elaborazione del preventivo hanno portato quest'anno a una maggior concertazione delle forze politiche coi partner sociali; i partiti di Governo - ad eccezione della LEGA che si è "chiamata fuori" - si sono incontrati per discutere sulla manovra finanziaria già nel corso dell'estate.

E in questo contesto profondamente diverso rispetto al momento dell'elaborazione del Preventivo 2004 che la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ha lavorato per giungere ad un rapporto sul preventivo 2005, la cui base di partenza comune, come già indicato con l'esame del consuntivo 2003, è il riconoscimento della necessità di una contrattazione con le forze sociali, sindacali ed economiche nonché la ricerca di interventi equilibrati per risanare la situazione finanziaria. Obiettivi che sono stati raggiunti solo parzialmente e sui quali si esprimeranno, con valutazioni politiche diverse, i gruppi parlamentari durante il dibattito parlamentare.

1. LA SITUAZIONE DEL CANTONE

Dopo gli ultimi anni di stagnazione economica anche in Ticino si assiste a una timida ripresa economica, come indicato dai dati forniti dal Messaggio governativo sul Preventivo 2005 circa le più recenti stime del BAK di Basilea. Il PIL ticinese segna secondo i dati di ottobre un aumento reale del 1.5% e nominale del 3,2%. Per il 2005 la crescita reale del PIL è stimata a 1.24%, 3.3 in termini nominali.

Eppure gli "indicatori" dello stato di salute del nostro Cantone sono tutt'altro che positivi. Il reddito cantonale per abitante in Ticino, nel confronto intercantonale, è di fr. 37242.- (dati 2002) e situa il nostro Cantone al quart'ultimo posto. Il salario medio in Ticino è di fr. 4685.- rispetto ai 5417.- franchi della media svizzera, benché le spese per una famiglia siano paragonabili agli altri cantoni per quanto riguarda i beni primari e superiori per ciò che concerne i costi per l'assicurazione malattia.

Anche lo studio effettuato dall'istituto Ecoplan su mandato dell'amministrazione federale delle contribuzioni, rileva come nel confronto dei redditi il Ticino risulta tra i cantoni con redditi mediamente modesti assieme alle regioni alpine, prealpine e la regione del Giura.

Anche i dati relativi all'occupazione continuano a restare preoccupante, nonostante il nostro Cantone non siamo più ai primissimi posti per quanto riguarda il tasso di disoccupazione.

In questo clima d'incertezza e di crescenti difficoltà per i nuclei famigliari l'ente pubblico è chiamato a dare risposte ai nuovi bisogni, quali il precariato, l'esclusione e il rischio di povertà. Il risanamento delle finanze cantonali intrapreso con il Preventivo 2005 deve quindi tener conto di questo contesto, affinché lo Stato ai sempre maggiori segnali di disagio sappia rispondere in maniera adeguata. La mancanza di risorse per affrontare i problemi del paese può infatti minare la coesione sociale.

2. LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CANTONE

Con un disavanzo d'esercizio di 262 milioni di franchi e l'autofinanziamento ancora negativo (- 53,2 milioni di franchi), le finanze cantonali rimangono in una situazione difficile anche se la tendenza in atto dal 2002 - aumento progressivo dei disavanzi d'esercizio - è

invertita. Il debito pubblico per il 2005 aumenta di 274.2 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2004 situandosi a 1720.4 milioni di franchi.

2.1 L'evoluzione della spesa

Evoluzione spese correnti dati di consuntivo 1993-P2005:

anno	spese correnti, consuntivi fino 2003	contributo Confederazione al sussidio premi assicurazione malattia	37 contributi di terzi da riversare	39 addebiti interni	spese correnti, dedotti contributo Confederazione premi assic. malattia, contributi da riversare e addebitati interni	indice 1993 = 100	indice dei prezzi al consumo (marzo 2000 = 100)	spese correnti reali, dedotti contributo Confederazione premi assic. malattia, contributi da riversare e addebitati interni	indice 1993 = 100	popolazione residente permanente di fine anno (in migliaia)	spese correnti reali per abitante, dedotti contributo Confederazione premi assic. malattia, contributi da riversare e	indice 1993 = 100	anno
C1993	1'979.3	14.7	32.2	66.1	1'866.2	100.0	94.2	1'866.2	100.0	298.0	6'263	100.0	C1993
C1994	2'139.0	19.4	35.4	56.3	2'027.8	108.7	95.0	2'010.8	107.7	302.1	6'655	106.3	C1994
C1995	2'070.4	32.0	33.1	58.3	1'947.0	104.3	96.7	1'896.7	101.6	305.2	6'215	99.2	C1995
C1996	2'175.9	67.5	35.3	60.0	2'013.1	107.9	97.5	1'944.9	104.2	304.8	6'380	101.9	C1996
C1997	2'264.8	98.7	39.2	63.3	2'063.6	110.6	98.0	1'983.5	106.3	305.6	6'491	103.6	C1997
C1998	2'246.6	92.9	41.0	59.1	2'053.7	110.0	98.0	1'974.0	105.8	306.2	6'447	102.9	C1998
C1999	2'292.7	99.6	58.4	61.6	2'073.2	111.1	98.8	1'976.7	105.9	308.5	6'407	102.3	C1999
C2000	2'304.4	103.6	47.2	63.5	2'090.2	112.0	100.3	1'963.0	105.2	310.2	6'328	101.0	C2000
C2001	2'397.2	106.6	52.9	65.4	2'172.3	116.4	101.3	2'020.0	108.2	312.5	6'464	103.2	C2001
C2002	2'582.5	103.6	56.1	134.8	2'288.0	122.6	102.0	2'113.0	113.2	315.3	6'702	107.0	C2002
C2003	2'725.7	105.5	63.9	151.3	2'405.0	128.9	102.8	2'203.8	118.1	317.3	6'945	110.9	C2003
P2004	2'782.6	113.7	65.8	150.7	2'452.4	131.4	103.7	2'227.7	119.4	320.6	6'949	110.9	P2004
P2005 CdS	2'826.1	107.7	76.7	145.7	2'496.0	133.7	105.0	2'239.3	120.0	323.4	6'924	110.5	P2005 CdS

Nel 2005 le spese correnti aumentano di 43.5 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2004 situandosi a 2'826.1 milioni di franchi, pari ad un aumento del 1.6% in termini nominali e dell'1% in termini reali ed è così suddivisa:

Gruppo di spesa	P.2004	P.2005	Variazione
Personale	820.6	807.7	- 12.9 (-1.6%)
Beni e servizi	235.0	241.6	+ 6.6 (+2.8%)
Ammortamenti	232.5	226.7	-5.8 (-2.5%)
Contributi cantonali	1'132.6	1'178.5	+ 45.9 (+4.1%)

Per permettere di capire le cause strutturali dell'evoluzione della spesa pubblica è però necessario di disporre di un'analisi sul lungo periodo (vedi anche Allegato A). Infatti solo analizzando dati pluriennali per ripartizione funzionale della spesa si potrà valutare se gli interventi nei diversi settori sono adeguati all'evoluzione dei bisogni o meno.

Crescita media annua della spesa di gestione corrente 1993-P2005, depurata dal sussidio federale ai premi LAMal, riversamento contributi da terzi e addebiti interni

Tasso di crescita nominale	Tasso di crescita reale	Tasso di crescita reale procapite
2,45%	1,53%	0,84%

Per quanto riguarda i **contributi cantonali** la spesa aumenta del 4.1% (+ 45.9 milioni) rispetto al Preventivo 2004, ma è più contenuta rispetto ai dati di preconsuntivo 2004 (+21.8 milioni di franchi). Come si evince dalla tabella allegata sull'evoluzione delle voci con differenze importanti dal 2002 al P2005 (vedi anche Allegato B), gli aumenti più consistenti sono dovuti a spese nel settore della scuola, non da ultimo per l'aumento del numero degli allievi, e della socialità.

La Commissione della gestione e delle finanze ha approfondito alcuni settori che evidenziano gli aumenti di spesa più consistenti rispetto al Preventivo 2004; questi aumenti tengono conto delle misure di risparmio previste con il Preventivo 2005:

Contributi per i premi di cassa malati: +8,4 milioni

L'aumento è dovuto all'incremento del numero dei beneficiari (76'600 assicurati sussidiati + 20'400 beneficiari di PC) e dei premi per il 2005 (aumento del premio medio ponderato del 3,4%).

Contributo cantonale per assegno familiare integrativo e di prima infanzia: + 5,5, milioni

I dati di preconsuntivo 2004 presentano una maggior spesa per il Cantone di 5,2 milioni (da 18,3 milioni a 23,5 milioni). Gli importi a preventivo tendono a confermare che l'evoluzione della spesa è in parte da imputare all'evoluzione economica delle famiglie, in particolare quelle con reddito modesto. Come dimostrato dal rapporto sulle famiglie 2004, del Dipartimento federale dell'interno, il rischio di povertà delle famiglie è superiore alla media, in particolare per le famiglie monoparentali e delle coppie con due o più figli. Con la collaborazione del Controllo cantonale delle finanze, il DSS sta verificando l'incidenza di altri fattori.

Contributi cantonali per assistiti a domicilio: +10 milioni

Il 25 maggio 2004 la direttrice del DSS ha chiesto all'Ispettorato delle finanze la verifica dei motivi che hanno portato all'incremento di 12 milioni a C2003 rispetto al P2003 dei contributi per assistiti. L'aumento dei contributi per gli assistiti a domicilio è pure stata oggetto di un rapporto della Divisione azione sociale in vista dell'elaborazione del Preventivo 2005. Da questi rapporti emerge che le cause sono in parte procedurali rispettivamente contabili, perché la procedura d'erogazione è cambiata in maniera importante con l'entrata in vigore il 1.2.2003 della Laps. Nel 2003 il Cantone ha dovuto procedere a rimborsi ai comuni di pagamenti fatti prima dell'entrata in vigore della Laps. Vi si aggiungono anticipi di pagamenti per il gennaio 2004. La maggior spesa è dovuta però anche a cause socioeconomiche a seguito dell'evoluzione dei casi di assistenza (diminuzione del reddito delle economie domestiche; aumento dei working poor, secondo le statistiche federali il 13,5% della popolazione attiva; esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione, ridotte da 520 a 400 giornate dal luglio 2003 con la modifica della LADI; ecc.). Anche l'effetto di trasparenza della Laps, ossia la migliore informazione al cittadino in situazione di bisogno e il sistema coordinato di prestazioni sociali, hanno contribuito alla crescita delle prestazioni assistenziali.

Come risulta dai dati di preconsuntivo anche l'importo a P2004 (28 milioni) sarà superato, situandosi a circa 40 milioni. Sulla base di queste valutazioni per il P2005, è stata stimata una spesa di 38 milioni.

2.2 I ricavi

Evoluzione ricavi correnti dati di consuntivo 1993-P2005:

anno	ricavi correnti, consuntivi fino 2003	460 contributo Confederazione al sussidio premi assicurazione malattia	47 contributi da riversare	49 accrediti interni	ricavi correnti, dedotti contributo Confederazione premi assic. malattia, contributi da riversare e accrediti interni	differenza consuntivo/competenza PF e PG	ricavi correnti, dedotti 460 assicurazione malattia, 47 e 49, con PF e PG di competenza	indice 1993 = 100	indice dei prezzi al consumo (marzo 2000 = 100)	ricavi correnti reali, dedotti 460 assicurazione malattia, 47 e 49, con PF e PG, per competenza	indice 1993 = 100	popolazione residente permanente di fine anno (in migliaia)	ricavi correnti reali per abitante, dedotti 460 assicurazione malattia, 47 e 49, con PF e PG, per competenza	indice 1993 = 100	anno
C1993	2'008.6	14.7	32.2	66.1	1'895.5	-23.0	1'872.5	100.0	94.2	1'872.5	100.0	298.0	6'285	100.0	C1993
C1994	2'166.8	19.4	35.4	56.3	2'055.7	-16.0	2'039.7	108.9	95.0	2'022.5	108.0	302.1	6'694	106.5	C1994
C1995	2'097.5	32.0	33.1	58.3	1'974.2	-51.0	1'923.2	102.7	96.7	1'873.5	100.1	305.2	6'138	97.7	C1995
C1996	2'050.5	67.5	35.3	60.0	1'887.7	3.0	1'890.7	101.0	97.5	1'826.7	97.6	304.8	5'993	95.4	C1996
C1997	2'108.0	98.7	39.2	62.8	1'907.3	59.0	1'966.3	105.0	98.0	1'890.1	100.9	305.6	6'185	98.4	C1997
C1998	2'146.3	92.9	41.0	59.1	1'953.3	59.0	2'012.3	107.5	98.0	1'934.3	103.3	306.2	6'318	100.5	C1998
C1999	2'341.5	99.6	58.4	61.6	2'121.9	41.0	2'162.9	115.5	98.8	2'062.2	110.1	308.5	6'685	106.4	C1999
C2000	2'385.4	103.6	47.2	63.5	2'171.2	-59.0	2'112.2	112.8	100.3	1'983.8	105.9	310.2	6'395	101.8	C2000
C2001	2'416.3	106.6	52.9	65.4	2'191.3	-50.0	2'141.3	114.4	101.3	1'991.2	106.3	312.5	6'372	101.4	C2001
C2002	2'540.3	103.6	56.1	134.8	2'245.8	-118.0	2'127.8	113.6	102.0	1'965.1	104.9	315.3	6'232	99.2	C2002
C2003	2'490.7	105.5	63.9	151.3	2'169.9	-4.0	2'165.9	115.7	102.8	1'984.7	106.0	317.3	6'255	99.5	C2003
P2004	2'477.2	113.7	65.8	150.7	2'147.0	0.0	2'147.0	114.7	103.7	1'950.4	104.2	320.6	6'083	96.8	P2004
P2005 CdS	2'563.6	107.7	76.7	145.7	2'233.5	0.0	2'233.5	119.3	105.0	2'003.8	107.0	323.4	6'196	98.6	P2005 CdS

Evoluzione del gettito totale dati di consuntivo 1993-P2005:

anno	gettito totale registrato nei Consuntivi	rivalutazioni PF	rivalutazioni PG	gettito totale, con PF e PG, per competenza	indice 1993 = 100	di cui PF	di cui PG	differenza consuntivo/competenza PF e PG	indice dei prezzi al consumo (marzo 2000 = 100)	gettito totale reale, con PF e PG, per competenza	indice 1993 = 100	popolazione residente permanente di fine anno (in migliaia)	gettito totale reale per abitante, con PF e PG, per competenza	indice 1993 = 100	anno
C1993 (1)	1'194	-42	19	1'171	100.0	660	215	-23	94.2	1'171	100.0	298.0	3'930	100.0	C1993 (1)
C1994 (2)	1'312	-5	-11	1'296	110.7	664	209	-16	95.0	1'285	109.7	302.1	4'253	108.2	C1994 (2)
C1995 (3)	1'215	-7	-44	1'164	99.4	663	186	-51	96.7	1'134	96.8	305.2	3'715	94.5	C1995 (3)
C1996	1'131	-5	8	1'134	96.8	655	188	3	97.5	1'096	93.6	304.8	3'594	91.5	C1996
C1997 (4)	1'110	6	53	1'169	99.8	652	229	59	98.0	1'124	96.0	305.6	3'677	93.6	C1997 (4)
C1998	1'153	6	53	1'212	103.5	646	273	59	98.0	1'165	99.5	306.2	3'805	96.8	C1998
C1999 (5)	1'265	21	20	1'306	111.5	679	297	41	98.8	1'245	106.3	308.5	4'036	102.7	C1999 (5)
C2000 (6)	1'344	-22	-37	1'285	109.7	679	300	-59	100.3	1'207	103.1	310.2	3'890	99.0	C2000 (6)
C2001 (7)	1'288	-18	-32	1'238	105.7	680	234	-50	101.3	1'151	98.3	312.5	3'684	93.7	C2001 (7)
C2002	1'358		-118	1'240	105.9	680	230	-118	102.0	1'145	97.8	315.3	3'632	92.4	C2002
C2003 (8)	1'224		-4	1'220	104.2	640	248	-4	102.8	1'118	95.5	317.3	3'523	89.6	C2003 (8)
PC2004 (9)(10)	1'245			1'245	106.3	668	249	0	103.7	1'131	96.6	320.6	3'528	89.8	PC2004 (9)(10)
P2005 CdS (11)	1315			1'315	112.3	685	301	0	105.0	1'180	100.7	323.4	3'648	92.8	P2005 CdS (11)

(1) Aumento delle imposte persone fisiche (decadenza sconto lineare del 5% applicato negli anni 1989-1992).

(2) Contabilizzazione straordinaria relativa ad una singola imposta di successione per oltre 100 milioni di franchi

(3) Entrata in vigore della nuova Legge tributaria cantonale (cambiamento deduzioni persone fisiche, imposta proporzionale persone giuridiche, tassa sugli utili immobiliari).

(4) Entrata in vigore del primo pacchetto di sgravi fiscali.

(5) Entrata in vigore della riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dal 13% al 12% prevista dalla nuova Legge tributaria del 1994.

(6) Entrata in vigore della riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dal 12% al 9% e di quella sul capitale dal 2.6 al 2 per mille (votazione popolare 6 febbraio 2000), dell'abolizione dell'imposta di successione e donazioni per ascendenti e discendenti diretti (votazione popolare 6 febbraio 2000) e della riduzione del 15% dell'imposta di successione e donazione per altri gradi di parentela (secondo pacchetto fiscale).

(7) Entrata in vigore del terzo pacchetto di sgravi fiscali (deduzioni per persone fisiche, riduzione aliquote imposta utili immobiliari, riduzione imposta capitale società holding, di amministrazione e ausiliarie) e della riduzione lineare (5%) delle aliquote dell'imposta delle persone fisiche (votazione popolare del 6 febbraio 2000).

(8) Entrata in vigore del quarto pacchetto di sgravi fiscali (deduzioni per persone fisiche, riduzione aliquota capitale persone giuridiche).

(9) Entrata in vigore della correzione del meccanismo di neutralizzazione per il passaggio dalla tassazione biennale alla tassazione annuale per le persone fisiche (aumento lineare delle aliquote).

(10) Dati di preconsuntivo 2004.

(11) Versione Consiglio di Stato del 15.10.2004.

(vedi anche Allegato C)

3. LA MANOVRA DI RISANAMENTO

La manovra di risanamento presentata dal Consiglio di Stato con il Preventivo 2005 è stata costruita partendo dall'opzione di contenere la crescita delle uscite correnti all'1,5% rispetto al Preventivo 2004, così come fissato dal Governo nel Piano finanziario di legislatura (non ancora discusso dal parlamento a causa della mancanza, lo scorso anno, di proposte concrete per realizzare gli obiettivi contenuti). La base di calcolo è la prima bozza di preventivo 2005. **Con i dati aggiornati in base all'esito della votazione popolare del 16 maggio e alle modifiche apportate dal Parlamento al Preventivo 2004, la prima bozza di preventivo 2005 del 12 giugno 2004, mostrava un disavanzo d'esercizio di 454.8 mio di franchi. Questo dato equivale a un peggioramento rispetto alla tendenza di Piano Finanziario (362 milioni) di 92.6 mio. Il Consiglio di Stato si è posto l'obiettivo di contenere, a P2005, il disavanzo a un massimo di 280 mio di franchi, conformemente a quanto è indicato a Piano Finanziario; ciò rende quindi necessario un risanamento pari a circa 180 mio di franchi.**

L'intesa raggiunta in Governo è stata formalizzata e presentata alla Commissione della gestione e delle finanze il 14 luglio 2004 e si basa su una manovra di riequilibrio delle finanze che prevede 120 milioni di risparmi e 60 milioni di recupero di imposte e tasse varie.

PREVENTIVO 2005

Dati riassuntivi

Aumento delle uscite correnti

- con contributi da riversare (+10,9mio)	+ 2.1%	+ 51.5 mio
- senza contributi da riversare	+ 1.7 %	+ 40.6 mio

Aumento delle entrate correnti

- con contributi da riversare	+3.9%	+ 91.7 mio
- senza contributi da riversare	+3.6%	+ 80.8 mio

Diminuzione investimenti netti -15.5% - 40.5 mio

(determina un risparmio di interessi + ammortamenti amministrativi di 6.3 mio nel 2005, 12.3 mio nel 2006 e 17 mio nel 2007)

Aumento del debito pubblico +19% + 274.2 mio

Dati sulle entrate

Aumento delle entrate a P2005 rispetto al P2004 secondo la proposta del CdS

*26 mio	+100%	Aliquote imposta immobiliare PG (+50% 2006-2007)
*11 mio	+0.5%	Aliquota utile PG (limitato 2005-2007)
* 14.4 mio		Neutralizzazione delle aliquote PF (+2.216%)
* 4 mio		Correzioni imposta alla fonte
* 0.7 mio		Imposta di bollo
14.3 mio		Rivalutazione previsioni entrate (rispetto a PF del dicembre 2003)
15.2 mio		Entrate varie, in parte da Comuni e comprese tasse e partecipazioni
{*11,3 mio}		* 3.7 mio aumento da 20 a 30% contributo per assistenza sociale
		* 3.8 mio aumento contributo per assicurazioni sociali (10%)
		* 3.8 mio contributo trasporti pubblici
		3.6 mio revisione per aumento attività entrate OSC e laboratori + revisione contributi da Comuni e aumento contributi PC AVS/AI per associazioni sociali e c. malati

85.6 mio	TOTALE AUMENTO ENTRATE SENZA CONTRIBUTI DA RIVERSARE, DI CUI:
67,4 mio	di nuove entrate (segnate con *) di cui
56.1 mio	di aumenti di imposte
18 mio	di rivalutazioni di entrate
- 10.9 mio	uscita CARL

74.7 MIO MAGGIORI ENTRATE CORRENTI

Le misure di risparmio

Dettaglio contenimento della spesa – 120 mio (tra P2005 e preP2005 12.6.2004): fonte cap. 5.1. Messaggio 5589

11 mio	minori ammortamenti
19.8 mio	riduzione stipendi/posti personale (11 mio contributo straordinario salariale solo per 2005-2007)
10.5 mio	differimento 6 mesi riforma Cassa pensioni Stato
8.3 mio	altre misure sulle spese del personale (gr. 30): rinvii impianto registro fondiario e scuola agenti di custodia, annullamento scuola polizia (3 mio), cessione attività arsenale alla CH, varie misure di razionalizzazione del personale nel DSS (2 mio: v. p. 10.2.4-5 messaggio 5589), misure DECS (ca. 2,5 mio) riduzione griglia oraria SMS e scuole professionali, r. monte ore scuole, concentrazioni formazioni professionali e introduzione tirocinio duale sociosanitario; misure DT: riduzione manutenzioni stradali
10.8 mio	contenimento beni e servizi (comprende anche mandati esterni e 3 mio per spese bancarie su interessi bancarie)
7 mio	contenimento interessi passivi (a seguito minor deficit 2005 di 180 mio: v. punto 10.5.2.2 messaggio 5589)
40 mio	riduzione e revisione stima contributi cantonali
DSS:	13.5 mio di contenimenti sui regolamenti assicurazioni sociali (ma tra P2005 e P 2004 aumento totale di 14 mio dei contributi per cassa malati e assegni famigliari)
	7 mio (che si aggiungono a 2.3 mio di risparmi già inclusi nel P2004 12.6.2004) di contenimenti sui contributi sociosanitari (ma tra P 2004 e P 2005 crescita ca. 1.5%) e dei sussidi assistenza (ma tra P 2005 e P 2004 aumento di 10 mio, ma rispetto a C2004 -2 mio)
	10 mio di contenimento sul contributo EOC (limite crescita 0.4% del contributo globale e 0.8% contributo camere private e semiprivate tra P2005 e P 2004) e 1 mio di diminuzione per calo ospedalizzazioni fuori TI
DECS:	riduzione 5% contributo USI (ma tra P2005 e P2004 crescita 6.5%) e SUPSI (ma tra P2005 e P2004 crescita 4.2%);
	0.5 mio riduzione contributi formazione continua e Regolamento borse studio
DFE:	1 mio riduzione regolamento L-rilocc
DT:	3 mio riorientamento contributi trasporti pubblici (ma tra P2005 e P2004 aumento 6,7 mio, grazie anche ai maggiori contributi comunali pari a 3,8 mio: attuazione progetto TILO)
	3 mio minori versamenti di contributi da terzi
	10 mio versamento contributo CARL

120 mio ca MINORI SPESE CORRENTI

Più volte, dentro e fuori dalla Commissione della gestione, si è discusso sul carattere strutturale delle misure proposte con la manovra di risanamento. Se per quanto riguarda le entrate i dati sono molto chiari, per le imposte, eccetto la reintroduzione della tassa di bollo, definitiva, le misure sono state fissate per tre anni (correzione del meccanismo di neutralizzazione nel passaggio alla tassazione annuale per un anno, supplementi triennali per l'imposta sugli utili e l'imposta immobiliare delle persone giuridiche). Per le uscite è più difficile definirne il carattere di transitorio o definitivo. Alcune misure di risparmio sono strutturali e definitive al 100% (ad esempio le misure sul personale, salvo il contributo triennale di solidarietà a carico del personale e il blocco per un anno degli scatti di anzianità e di carriera; ad esempio la diminuzione di 3 ore della griglia oraria delle scuole professionali), mentre altre misure non sono facilmente classificabili. Per questa ragione, la Commissione ha rinunciato a presentare un elenco del carattere delle misure previste con il Preventivo 2005.

4. LE MISURE DI RISPARMIO

4.1 Sul personale

4.1.1 L'accordo tra Consiglio Stato e Sindacati

Il contenimento di spesa previsto è di 19.8 milioni di franchi, a seguito dell'accordo raggiunto con le associazioni del personale. La proposta iniziale del Consiglio di Stato formulata il 25 agosto 2004 al primo incontro con le Associazioni del personale era di 25.8 milioni.

Questo accordo prevede misure di risparmio accanto a misure "attive", come sintetizzato nella tabella sottostante, che si vanno ad aggiungere al 2% già previsto nei calcoli del Consiglio di Stato. L'accordo raggiunto con le Associazioni del personale non prevede nessun licenziamento; la riduzione del personale va quindi realizzata attraverso la non-sostituzione di personale partente. Infatti, in una risposta alle domande presentate dalla Commissione, il Consiglio di Stato scrive che per raggiungere la prevista riduzione degli effettivi "i dipartimenti hanno la facoltà di scegliere le modalità che riterranno più indicate al raggiungimento dell'obiettivo. Essi possono far capo alla rotazione annuale del personale, dell'ordine del 2-3% (dimissioni, pensionamenti ecc.), come pure alla riorganizzazione di settori conseguenti alla revisione di compiti o meno" e di aver "espresso la raccomandazione che venga evitata l'interruzione del rapporto d'impiego a dipendenti nominati, incaricati o ausiliari".

Interrogata in merito alle modalità di riduzione del personale (2%+1%), la Sezione delle risorse umane ci ha informata che:

- *il Consiglio di Stato ha accolto il principio della riduzione del numero del personale, nelle dimensioni sopraccitate, con la raccomandazione di non procedere, nella misura del possibile, a licenziamenti;*
- *non esiste alcuna direttiva generale concernente le modalità di attuazione della misura; ogni Dipartimento è libero di agire nel modo ritenuto più opportuno, attraverso ad esempio una revisione dei compiti, una riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi, la non sostituzione del personale pensionato o partente, il non rinnovo di contratti di ausiliari, ecc.*

La Sezione delle risorse umane gestisce di principio la categoria del personale ausiliario non in termini numerici, ma finanziari, ossia in base ai contratti stipulati e agli stipendi effettivamente versati (con il relativo riscontro nella contabilità dello Stato), poiché

l'eterogeneità e la natura evolutiva dei medesimi - interessando molte categorie di personale ausiliario con contratti temporanei di vario genere e di varia durata, tra cui, ad esempio i/le supplenti, le addette alle pulizie, gli stagiaires, il personale invalido ecc., è tale da rendere appunto laboriosa dal profilo gestionale una quantificazione numerica di questo personale ad una determinata data di rilevamento (le statistiche del personale, allestite in modo ricorrente, sono primariamente dedicate alla dotazione "consolidata", dunque al Piano dei Posti Autorizzati (PPA). Essa comporta infatti una ricostruzione, parzialmente "manuale" a partire dai dati disponibili (schede personali, contratti, dati degli stipendi e della contabilità). La gestione "finanziaria" del personale ausiliario (e non numerica) è stata una scelta del Consiglio di Stato a partire dal 1993. (vedi a tale proposito i rendiconti annuali dello stesso CdS).

Date queste informazioni, Commissione della gestione gradirebbe conoscere entro il dibattito parlamentare quali saranno le modalità di riduzione del personale.

Provvedimenti di risparmio	Misure "attive"	Effetto finanziario sul 2005
Rincarò del 50% DL		-2,25 mio
Blocco scatti, promozioni e avanzamenti (*1) DL		-4,50 mio
Riduzione supplementare del 1% del personale PPA e CPA (*2) DL		-3,60 mio
Contributo straordinario del 2,20% dello stipendio, esenti i primi 20'000 DL		-11,03 mio
	Trasformazione in incarico delle supplenze dopo 6 mesi per i docenti cantonali	+0,50 mio
	Rivalutazione parziale delle funzioni della Polizia cantonale	+0,50
	Precariato: consolidamento parziale delle funzioni degli ausiliari	+0,30
	Copertura a CP delle indennità per funzioni manuali DL	+0,30
Totale misure di contenimento		19,80 mio

* 1 limitato al 2005

* 2 il Contributo del CdS è maggiorato di un ulteriore 1%

DL: necessaria modifica legislativa

Sempre per quanto riguarda la riduzione dell'aumento del personale va sottolineato come essa non avvenga in modo lineare, bensì ai singoli dipartimenti è lasciata la facoltà di individuare la quota di riduzione a carico dei posti autorizzati (PPA) e/o del contingente di personale avventizio (CPA). La quota di riduzione totale deve però raggiungere quella inizialmente prevista (per il 2005 2% +1%). Essa è determinata annualmente sulla base dei PPA al 31 dicembre dell'anno precedente rispettivamente del CPA dell'anno di

riferimento. I potenziamenti decisi sono pure considerati agli effetti del calcolo e concorrono a determinare la quota annuale di riduzione degli effettivi. Sono escluse da questo calcolo tutte le unità interamente finanziate da terzi e gli stagiaires.

Dal momento che il contributo dei dipendenti dello Stato alla manovra di risanamento è quantitativamente importante (quasi 21 milioni di franchi se non si tiene conto delle misure "attive") e il personale negli anni scorsi ha già compiuto sacrifici per risanare le finanze dello Stato, vale la pena riprendere alcuni dati che il Governo ha presentato nelle scorse settimane rispondendo sia alle interrogazioni 179.04 e 206.04 della Lega dei Ticinesi, sia alle domande della Commissione della gestione e delle finanze.

Da questi documenti emerge che l'evoluzione dei PPA ha comportato una riduzione del personale di 138,40 unità, esclusi i posti finanziati da terzi (Confederazione, ecc.) dal 1993 al 2004. Evidentemente l'evoluzione numerica dei dipendenti dello Stato è data dal saldo tra la riduzione degli effettivi dell'Amministrazione cantonale attuata di anno in anno e gli aumenti determinati dai potenziamenti e dai nuovi compiti assunti dal Cantone (spesso avallati dal Gran Consiglio, quale il potenziamento della Magistratura, della Pretura penale, della Segreteria del Gran Consiglio, della Polizia cantonale, dello Stato civile, FiscoNew ecc.). Se si considera invece anche il personale ausiliario (il quale al 31.8. 2004 comprende un totale di 1750 persone equivalente a 1015,97 unità a tempo pieno) abbiamo la seguente evoluzione dal 1996 ad oggi:

Evoluzione del personale dal 1996 al 2004 comprensivo del personale nominato, incaricato e ausiliario

	Totale Unità fisiche (UF)	Totale Unità a tempo pieno (UTP)	Totale Unità fisiche (UF) esclusi i finanziati da terzi (1)	Totale Unità a tempo pieno (UTP) esclusi i finanziati da terzi	UF Finanziati da terzi	UTP Finanziati da terzi
31.12.1996	5'515	4'774,24	5310	4587,58	205	186,66
31.08.2004	6'136	5'207,79	5676	4788,29	460	419,50
Differenza 1996-2004	621	433,55	366	200,71	255	232,84

Come si può vedere, nonostante l'assunzione di nuovi compiti, l'aumento del personale dello Stato a carico del Cantone è circa la metà rispetto all'aumento complessivo del personale.

(v. evoluzione PPA 1993 – 31.8.2004; Allegato D)

4.1.2 Modifica della Legge sulla Cassa Pensione

Con Messaggio 5526A aggiuntivo del 26 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha chiesto al Gran Consiglio di posticipare di sei mesi l'entrata in vigore delle proposte legislative sul risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in considerazione della grave situazione finanziaria dello Stato. Questa misura avrebbe comportato una riduzione dell'onere per il Cantone per il 2005 di 10'506'250 franchi.

Il Parlamento nella seduta del 9 novembre 2004 ha deciso di non seguire la richiesta contenuta nel messaggio governativo aggiuntivo. Riprendiamo al proposito le motivazioni espresse dalla Commissione della gestione e fatte proprie dal Parlamento il 9 novembre 2004:

"Pur capendo i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a proporlo, la Commissione considera tale operazione puramente un ribaltamento di oneri dallo Stato alla Cassa pensioni. Oltretutto, la mancata riforma costerebbe alla Cassa pensioni (secondo calcoli dei responsabili) dai 20 ai 30 milioni di franchi. Questo si tradurrebbe in una probabile

minor copertura di pari entità del capitale tecnico, del quale il datore di lavoro (Stato) è responsabile. Verrebbero inoltre creati problemi agli enti esterni affiliati alla Cassa (Comuni, per esempio) coinvolti nelle manovre di risanamento, ma che non partecipano alla garanzia dello Stato e non saranno chiamati a contribuire. Infine il progetto in discussione è frutto di un lungo lavoro di ricerca di consenso all'interno della Commissione paritetica che non vale la pena di compromettere per una misura di risparmio, che in realtà risparmio non è, ma rischia di essere un aggravio. Il carattere frettoloso della misura proposta crea poi problemi di coordinamento fra i vari momenti dell'entrata in vigore (inizio 2005, metà 2005). Infine, la prima applicazione concreta del nuovo dispositivo sull'adeguamento al rincaro potrà avvenire solo per il 1.1.2006, data del prossimo adeguamento delle pensioni al rincaro, dato che l'adeguamento non avviene nel corso dell'anno."

La modifica della Legge sulla Cassa pensione entrerà dunque in vigore il 1° gennaio 2005. Ciò comporterà un aumento del disavanzo d'esercizio per il Cantone di 10.5 milioni di franchi.

4.2 Sui Comuni

Il messaggio del Consiglio di Stato si sofferma al cap. 5.3 sull'impatto per i Comuni delle misure previste con il Preventivo 2005. Al proposito è inserita una tabella (pag. 47) che evidenzia un saldo positivo per i comuni delle misure previste di 6'677 milioni per il 2005. Questo risultato è raggiunto con il ribaltamento di oneri sui comuni, ma anche con un supplemento dell'imposta sull'utile per le persone giuridiche dello 0,5% (pari complessivamente a 9.100 mio di maggiori entrate per i Comuni).

Con il primo aggiornamento del PF/LD il Consiglio di Stato intende presentare una tabella dettagliata dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni dal 1997.

Benché accanto a misure che comportano un aggravio per i comuni ve ne sono altre che permettono agli stessi di beneficiare di nuove entrate, il messaggio non considera che:

- a) i Comuni devono tener conto degli effetti del I pacchetto fiscale (entrato in vigore per i Comuni dal 2003), del IV pacchetto fiscale, nonché degli effetti della neutralizzazione per il passaggio alla tassazione annuale.

Questi effetti possono avere una diversa rilevanza a funzione della composizione del substrato fiscale dei singoli Comuni.

Come confermatoci dal Consiglio di Stato, i dati delle prime tassazioni 2003 emesse confermano una contrazione dei gettiti per le persone fisiche che va da un minimo del 6-8% a un massimo del 12-15%, a dipendenza appunto della tipologia del substrato fiscale (presenza di molte famiglie con figli a carico e/o agli studi, redditi modesti);

- b) l'estensione dell'aumento dell'imposta (+0,5 % per il triennio) sull'utile delle persone giuridiche non esplicherà gli stessi effetti per tutti i comuni.

Proprio sulla base di queste constatazioni - suffragate dai dati relativi dall'aumento del gettito delle persone giuridiche a seguito di un aumento dell'imposta sull'utile dello 0,5% e della percentuale di aumento sul totale delle persone fisiche e delle persone giuridiche (v. Allegato E: Ripercussioni sul gettito PG e PF di ogni comune) - la Commissione della gestione e delle finanze ritiene che nonostante l'estensione dell'aumento dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche, il ribaltamento di oneri sui Comuni imporrà a molti dei medesimi un aumento del moltiplicatore e accentuerà il divario tra i Comuni (in particolare tra il Luganese e le regioni più periferiche).

Inoltre, per le considerazioni espresse il totale del saldo a favore dei Comuni è incompleto e soprattutto non può essere ritenuto comprensivo dei reali flussi finanziari tra Comuni e Cantone. In attesa di questa verifica, prevista con il primo aggiornamento del PF/LD, la Commissione della gestione ha dapprima valutato:

- *l'estensione della correzione dell'aliquota per il passaggio alla tassazione annuale anche ai comuni.* Questa misura avrebbe consentito un maggior spazio di manovra ai comuni per assumere compiti nuovi, oltre a quelli già previsti con il Preventivo 2005. Tanto più che non risulta comprensibile la messa in atto di due regimi differenziati tra Cantone e Comuni per correggere l'aliquota con il cambiamento al sistema postnumerando. Anche perché al momento attuale è infine difficile comprendere in quale misura il calo del gettito è legato al primo e al quarto pacchetto di sgravi fiscali e in quale misura alla neutralizzazione delle aliquote;
- *l'introduzione del limite massimo di partecipazione alla LAPC e alla LCAMAL differenziato in base alla forza finanziaria dei Comuni.*

Ritenendo che senza un'analisi completa dei flussi finanziari e della ripartizione dei compiti Cantone/Comuni non è possibile dare oneri permanenti ai Comuni, la Commissione della gestione ha infine deciso di proporre al Parlamento di rinunciare ai riversamenti di oneri sui comuni previsti a preventivo, nonché all'estensione ai medesimi della misura concernente il supplemento di imposta dello 0.5% sull'utile delle persone giuridiche. Quale compensazione, si propone il raddoppio (dallo 0.5% all'1%) del supplemento di imposta cantonale sull'utile delle PG e il mantenimento a carico dei comuni, al fine di rendere finanziariamente neutra l'operazione, di un onere pari a 1'323 mio di franchi anziché 3.773 quale finanziamento dei trasporti pubblici, corrispondente al miglioramento delle prestazioni (come verrà spiegato al capitolo 4.4.3).

Contrariamente alla proposta del messaggio, l'operazione ipotizzata considera la differente forza finanziaria dei vari comuni e non compromette, risultando neutra finanziariamente, l'equilibrio raggiunto attraverso la manovra governativa.

Contemporaneamente la Commissione della gestione e delle finanze invita il Consiglio di Stato a presentare al più presto l'analisi dettagliata e complessiva dei flussi finanziari e dei compiti tra Cantone e Comuni. La misura proposta va interpretata quale pausa di riflessione in vista della costruzione del P2006 e non quale segnale di sbarramento di qualsiasi trasferimento futuro di oneri sui Comuni. Infatti eventuali futuri trasferimenti di oneri saranno valutati in presenza di un quadro chiaro riguardante i flussi finanziari tra Cantone e Comuni, che permetta di trasferire loro nuovi oneri, dotandoli nel contempo di maggiori competenze.

Modifiche della Commissione della gestione concernente i Comuni

<i>Impatto misure Preventivo 2005 sui comuni in mio di franchi (1)</i>	<i>versione Messaggio</i>	<i>Modifiche Comm. Gestione</i>	<i>Impatto sul P 2005 del Cantone in mio di franchi</i>
Commissioni tutorie: trapasso costi ai Comuni	550 (2)	-.-	550
Assistenza sociale contributo al 30%	3.700	-.-	3.700
Assicurazioni sociali, aliquota al 10% (P'04 e P'05 stima)	3.800	-.-	3.800
Finanziamento trasporti pubblici	3.773	1.323	2.450
Supplemento imposta sull'utile 0.5 % (3)	-10.500	-.-	- 10.500

1. Escluse le modifiche tariffali per case anziani e autolettighe.
Per quanto riguarda la modifica tariffale a favore delle case per anziani abilitate a fatturare a carico degli assicuratori malattia, le trattative condotte congiuntamente dal CdS con l'Associazione dei Comuni in ambito sociosanitario hanno portato ad un aggiornamento della convenzione tariffale che stabilisce la partecipazione degli assicuratori malattia. Per ogni istituto ciò costituisce un supplemento di entrate e una diminuzione del disavanzo, per l'ente pubblico comporta una diminuzione dei contributi da versare agli istituti con un impatto di - 2 mio di franchi per il Cantone e - 8 mio di franchi per i comuni.
Per quanto riguarda le autoambulanze, a seguito della disdetta della convenzione tariffale con gli enti e la mancanza di un accordo tra le parti, il CdS ha dovuto emanare una nuova tariffa, confermata dal Consiglio Federale, dopo un ricorso degli assicuratori malattia. Per l'ente pubblico ciò significa una diminuzione della partecipazione di 1.3 mio di franchi nel 2005, di cui 0.25 mio franchi a favore del Cantone e 1.05 mio franchi a favore dei Comuni, a fronte di aumenti di spesa e di disavanzo sopportati sinora dai Comuni, allorché le tariffe erano ferme.
2. I 0.55 mio previsti dal CdS per i comuni si basano su una richiesta di potenziamento avanzata dai medesimi, sulla quale il CdS non si è ancora determinato.
3. Le ripercussioni sul gettito complessivo dei comuni (persone giuridiche e persone fisiche) in ragione dell'aumento dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche dello 0,5% secondo gli ultimi dati forniteci dal CdS corrisponde in realtà a 10.5 milioni e non a 9.1 mio.

4.3 Sugli investimenti

Nell'ambito della manovra di risanamento il Consiglio di Stato propone con il Preventivo 2005 di ridurre il volume degli investimenti di circa 40 milioni:

<i>in mio fr.</i>	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Differenza
Oneri cantonali lordi	422,3 mio	463,9 mio	41,6 mio = 9%
Oneri cantonali netti	221,0 mio	261,5 mio	40,5 mio = 15,5%

Nel merito la Commissione della gestione e delle finanze ritiene che vadano evidenziati i seguenti problemi:

- la mancanza di chiarezza e definizione riguardo agli standard da adottare;
- la mancanza di indicazioni circa il livello di manutenzione degli stabili. La diminuzione degli investimenti per la manutenzione comporta l'aumento dei debiti occulti;
- a differenza dei prezzi pagati dallo Stato e dal parastato rispetto al resto della Svizzera, come emerso dai dati messi a disposizione della Commissione della gestione dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'esame del messaggio sui Crediti quadri di 106 milioni complessivi per la conservazione del patrimonio stradale per il periodo 2004-2007. I dati, benché parziali, attestano prezzi notevolmente superiori alla media svizzera e alla Svizzera centrale ed orientale.

Questi problemi necessitano di un rapido approfondimento e delle risposte, ritenute urgenti, considerata la difficile situazione finanziaria dell'ente pubblico. L'attuale assenza di indicazioni sugli standard da adottare e sull'ammontare di prezzi (molto più alti rispetto alla media svizzera), indicano che esistono dei margini di risparmio consistenti proprio nel settore degli investimenti, che potrebbe liberare risorse finanziarie per altri scopi.

Dal canto suo la Commissione ha esaminato l'iniziativa parlamentare generica presentata dal gruppo PS del 18.12.2002, *Verifica dell'adeguatezza dei prezzi pagati dallo Stato e degli effettivi del personale dell'Amministrazione*. L'iniziativa chiede che il Consiglio di Stato, per il tramite del Controllo cantonale delle finanze, fornisca alla Commissione della gestione e delle finanze, unitamente al consuntivo, un rapporto annuale

1. sui prezzi pagati dallo Stato per beni, servizi e investimenti, con analisi settoriali approfondite, che permettano di verificare i costi;
2. sui rimborsi per trasferte e sull'utilizzazione del parco veicoli dello Stato: analisi dei costi generati; stato, investimenti e manutenzione del parco veicoli;
3. sugli effettivi del personale nei servizi dell'Amministrazione cantonale e negli enti sussidiati senza contratto di prestazione: il rapporto deve misurare l'adeguatezza degli effettivi rispetto ai compiti affidati a tali servizi ed enti dalle leggi e dall'Esecutivo

L'iniziativista ha presentato a titolo esemplificativo queste tre voci. La Commissione propone dunque al Gran Consiglio l'accettazione dell'iniziativa generica (Allegato F).

4.4 I risparmi raggiunti con modifiche legislative: le proposte della Commissione

In questo capitolo illustreremo unicamente le misure che la Commissione della gestione a deciso di modificare rispetto al Messaggio governativo.

4.4.1 Decreto Legislativo sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999

Con il Preventivo 2005, il Consiglio di Stato prevede di abrogare la partecipazione cantonale alle spese del personale attribuito alle Commissioni tutorie regionali in modo da compensare parzialmente i costi del personale adibito allo Stato civile, a seguito della decisione del Gran Consiglio di cantonalizzare quest'ultimo servizio.

La Commissione della gestione propone di respingere il Decreto legislativo contenuto nel Messaggio con due motivazioni: la prima, ampiamente illustrata al capitolo 4.2 rientra nel discorso generale dei flussi finanziari tra Cantone e comuni. La seconda si basa sulla constatazione che il mantenimento della partecipazione cantonale alle spese di funzionamento delle Commissioni tutorie regionali nella misura del 20%, permette al Cantone di controllare la conformità dei costi a determinati parametri. Qualora il Cantone si ritirasse completamente dal finanziamento, più nessuno procederebbe a controlli dei costi, decisi dai Comuni-sede, ma sostenuti da tutti i Comuni del comprensorio. Considerata anche l'assenza di una figura giuridica responsabile di vigilare sui costi, ciò creerebbe potenzialità di conflitto tra i Comuni.

4.4.2 Decreto legislativo concernente la modifica della ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni

A seguito di quanto espresso al cap. 4.2 la Commissione ha deciso di annullare il trasferimento di oneri dal Cantone ai Comuni per il 2005. Per questa ragione, **la Commissione della gestione e delle finanze invita a respingere il Decreto legislativo** contenuto nel Messaggio.

4.4.3 Modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6.12.1994

Per quanto riguarda la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6.12.1994, rispettivamente la politica cantonale della mobilità, rimandiamo a quanto espresso nel Messaggio governativo al cap. 9.10. Nell'ambito del Preventivo 2005 il Consiglio di Stato propone di coinvolgere i Comuni nel finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico regionale, nella misura del 25% al massimo della quota netta restante a carico del Cantone dopo la deduzione della partecipazione federale. Questa proposta tiene conto del fatto che gran parte delle riorganizzazioni e dei potenziamenti dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico risponde a richieste dei Comuni, nell'ambito dei Piani regionali dei trasporti. Per il 2005 il Consiglio di Stato ha fissato una quota di partecipazione per i Comuni del 14.25%, ripartendoli tra i vari Comuni in base alla popolazione, la qualità dell'offerta, la forza finanziaria.

Su questa proposta numerosi Comuni hanno scritto all'Esecutivo e al Parlamento.

Nell'ambito dell'emendamento teso a rivedere l'impostazione del Governo circa i flussi finanziari tra Cantone e Comuni (v. cap 4.2, del rapporto), considerata la scelta di effettuare una manovra globalmente neutra per il Cantone, la Commissione della Gestione ha tenuto conto della necessità di ridefinire le modalità di finanziamento del traffico viaggiatori regionale a seguito dei miglioramenti dell'offerta attuale (2005) e della realizzazione delle misure previste dai Piani regionali dei trasporti. La Commissione prevede l'approvazione del disegno di decreto legislativo relativo alla modifica della Legge sui trasporti pubblici ritenuta una partecipazione **massima** dei comuni del 10% alla quota netta a carico del Cantone dopo la deduzione della partecipazione federale. Per il 2005 modifica dunque l'importo a carico dei Comuni riducendolo a 1'323 mio anziché 3,773, (corrispondente al miglioramento delle prestazioni) pari a un aumento dell'importo a carico del Cantone di 2'450 mio franchi.

La proposta della Commissione implica le seguenti modifiche ai dati di Preventivo 2005:

Conto	Centro di costo 767 - Sezione dei trasporti	P 2005 CdS	Modifiche	
			Differenza	P 2005 CGe
364004	Contributi cantonali alle imprese di trasporto	29.589.000	2.450.000	32.039.000
374005	Contributi comunali alle imprese di trasporto	3.773.000	-2.450.000	1.323.000
472005	Contributi comunali alle imprese di trasporto	3.773.000	-2.450.000	1.323.000

Come detto la Commissione ha deciso di modificare, riducendola, la partecipazione massima dei Comuni, prevista dal Decreto legislativo allegato al Messaggio sul Preventivo a un massimo del 10%, tenuto conto delle modifiche apportate al preventivo 2005 per quanto riguarda i trasferimenti sui comuni. Nonostante che, come segnalato dalla Sezione trasporti, una riduzione della partecipazione massima può in futuro non più essere sufficiente per garantire il finanziamento di futuri progetti, soprattutto se la Confederazione, come previsto con i pacchetti di risparmio, ridurrà la sua quota di partecipazione. Non appena disponibile la valutazione completa dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni, il Consiglio di Stato potrà rivedere, se dal caso, questa quota proponendo una modifica legislativa, corrispondente al miglioramento delle prestazioni.

4.4.4 II CARL

Siccome la proposta di trasformare il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL) dell'organizzazione sociopsichiatrica cantonale in una Fondazione non ha una rilevanza dal profilo finanziario, si rimanda la verifica di eventuali significati di riforma e ristrutturazione all'esame del messaggio.

4.4.5 Indennità di seduta per i deputati in Gran Consiglio

Tra le voci della Cancelleria dello Stato che nel progetto di P05 superavano largamente l'obiettivo per il P05 - crescita della spesa al massimo dell'1.5% - figurava quella dell'indennità di seduta per i deputati in Gran Consiglio. L'aumento si riferiva alle modifiche introdotte dalla nuova legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato in particolare dall'art. 171, con la necessità di adeguare l'importo a preventivo. Dai precedenti 1.1 mio di franchi circa (cfr. dati di preventivo e consuntivo 2002 e 2003) si è proposto per il P2004 un importo di 2.8 mio di franchi, allorché il rapporto del 14 maggio della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio indicava un probabile aumento da 1.1 a 2.1 mio di franchi. L'importante incremento a P2004 considerava le modifiche introdotte relative alle indennità di seduta del plenum, delle commissioni e dei gruppi parlamentari. Per stabilire tale cifra la segreteria del Gran Consiglio aveva fatto un calcolo stimato per eccesso riferito alle possibili sedute plenarie e commissionali. Dai dati di tendenza del preconsuntivo 2004 si è potuto ora stabilire che risulta un agio di fr. 400'000.-. Da qui la proposta di rivedere verso il basso, a P2005, l'importo (limatura), cui si è aggiunto un ulteriore risparmio valutato in fr. 100'000.- conseguente alla modifica di legge proposta, che limita l'indennità aggiuntiva pro rata dell'art. 172 cpv. 2 alle sole sedute commissionali. Per i deputati è solo quest'ultimo importo che potrà incidere sulle loro indennità; mediamente a circa il 5%.

Preso atto della situazione la Commissione della gestione accoglie favorevolmente la misura proposta.

4.5 I risparmi raggiunti senza modifiche legislative

Per quanto riguarda l'elenco completo delle misure di contenimento rimandiamo al cap.10 del messaggio governativo, soffermandoci brevemente solo su alcune di esse.

4.5.1 Scuola e formazione

Il Preventivo 2005 prevede diverse misure nel settore della formazione, che sono state oggetto di domande e approfondimenti da parte della Commissione della gestione, in particolare per quanto riguarda la diminuzione della dotazione oraria di 1 ora per le scuole medio superiori, di 3 ore per le scuole professionali e la limitazione degli assegni di studio alle persone fino ai 40 anni e degli assegni per stages linguistici e per stages professionali. La maggioranza della Commissione ha però ritenuto di non intervenire su queste misure modificando degli importi di preventivo nemmeno con delle compensazioni in altre voci. Ciononostante si riconosce che possano esserci delle legittime preoccupazioni per la diminuzione delle risorse nel settore della formazione e invita quindi il Consiglio di Stato a presentare uno studio sulla situazione della formazione di base in Ticino. (Allegato G: risposte del Consiglio di Stato in relazione al tema)

4.5.2 La riduzione dello spillatico

La Commissione si è chinata sulla misura prevista con il Preventivo 2005 tesa a ridurre l'importo per le spese personali quotidiane per gli invalidi e gli anziani in istituto beneficiari di prestazioni complementari ("spillatico"). Il risparmio complessivo previsto è di 2.7 milioni, 2.2 per le prestazioni complementari AVS, (riduzione dell'importo per gli anziani da fr. 300.- a fr. 200.- mensili) e di 0.5 mio per le prestazioni complementari AI (riduzione dell'importo per gli invalidi da fr. 350.- a fr. 250.-).

La proposta governativa, discussa con i Direttori delle Case per anziani si basa sulla constatazione che molte persone ospiti delle case per anziani non sono in grado di spendere i fr. 300.- oggi loro elargiti, soprattutto a causa del grado di dipendenza.

La Commissione della gestione è dell'opinione che si sarebbe potuto trovare una misura sostitutiva alla riduzione dello spillatico. Dal momento che per il Consiglio di Stato ciò non è stato possibile, allegato al rapporto la Commissione presenta una mozione che chiede al Consiglio di Stato di approfondire la questione (Allegato H). La Commissione è dell'opinione che il problema non si ponga negli stessi termini per le persone invalide in istituto e in generale per le persone ancora indipendenti ospiti di case per anziani. Infatti, come evidenziato dall'Associazione ticinese di genitori e di amici bisognosi di educazione speciale (ATGABBES) in un suo scritto alla Commissione della gestione e delle finanze, per le persone invalidi, collocate nelle strutture sociali e a beneficio delle prestazioni complementari, lo "spillatico" non va inteso come semplice "argent de poche", bensì come unica somma di denaro a disposizione per spese personali, quali, ad esempio, l'acquisto di effetti personali, ev. coperture assicurative, spese utili per la mobilità autonoma, spese per attività nel tempo libero, ecc. La Commissione ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di valutare la possibilità di riconoscere in modo selettivo, solo alle persone che ne fanno uso, le spese personali per i beneficiari di prestazioni complementari che vivono in istituto. Dal momento che la Legge federale sulle prestazioni complementari calcola le spese riconosciute per le persone in istituto sulla base della tassa giornaliera e sull'importo delle spese personali (l'ammontare di quest'ultimo è stabilito dai Cantoni singolarmente) riconoscere lo spillatico solo a chi ne fa uso lede il principio della legalità perché un certo importo deve essere garantito a tutti i beneficiari di prestazioni complementari.

La Commissione della gestione ritiene comunque proponibile un grado di differenziazione tra chi ne fa uso pur garantendo a tutti un minimo per le spese personali.

Per il 2005 la Commissione, riconoscendo la necessità di favorire il più possibile l'integrazione delle persone con handicap, intende modulare l'importo dello spillatico differenziando l'importo tra invalidi e persone anziane, ma mantenendo finanziariamente neutra l'operazione.

Si propone quindi di ridurre a fr. 300.- l'importo per lo spillatico per le persone invalide e a fr. 190.- per gli anziani a beneficio di prestazioni complementari.

- **Spese personali annue per beneficiari di AI** fr. 3'600.- (fr. 300.- mensili)
- **Spese personali annue per beneficiari AVS** fr. 2'280.- (fr. 190.- mensili)

In questo caso il risparmio mensile di 228'188.- pari a fr. 2'738'256.- annuali. La misura così modificata risulta finanziariamente neutra a P2005.

5. LE ENTRATE

Così come auspicato dalla Commissione della gestione e delle finanze nel rapporto sul Consuntivo 2004, la manovra di riequilibrio con il Preventivo 2005 prevede misure sulle entrate, di cui 56.1 milioni sulle imposte. Rispetto al primo progetto di preventivo l'aumento delle entrate è di 74.7 milioni (vedi tab. cap .1), comprensivi però delle rivalutazioni di gettito, dell'aumento della quota parte dell'imposta federale e delle misure non fiscali.

Per quanto riguarda l'incidenza delle misure sul fronte delle entrate correnti fino al 2007 rimandiamo alla tabella a pag. 43 del Messaggio governativo. Le misure sulle entrate a carattere definitivo, ossia che andranno oltre il periodo di legislatura, sono quelle sull'imposta di bollo, sull'imposta alla fonte e sulle imposte di circolazione.

5.1 La correzione del meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale

Come già lo scorso anno, il Consiglio di Stato propone di correggere il meccanismo di neutralizzazione del passaggio alla tassazione annuale. Il Messaggio illustra le ragioni di questa correzione e il calcolo del prelievo di 2.216% dell'imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta alla fonte. Con questa misura si evita uno sgravio supplementare di 13 milioni di franchi per le persone fisiche e di 1.4 milioni di franchi per i contribuenti tassati alla fonte.

Rispetto al Piano finanziario, che tra l'altro prevede il meccanismo della correzione per tutta la Legislatura, l'importo a Preventivo è inferiore a seguito della riduzione del supplemento del 3.823% del 2004 alla proposta attuale di 2.216 % per il 2005.

Non appena saranno a disposizione le tassazioni definitive per 2001 -2002 da un lato e 2003 dall'altro sarà necessario tornare su questo argomento con una soluzione definitiva.

In questo senso è pendente davanti alla Commissione tributaria un'iniziativa parlamentare di Raoul Ghisletta "Modifica dell'art. 35 della Legge tributaria (passaggio neutrale alla tassazione postnumerando)" presentata il 18 dicembre 2002.

5.2 Le persone giuridiche

La proposta del Consiglio di Stato in merito all'aggravio fiscale per le persone giuridiche nel 2005 si quantifica in 37 milioni, di cui 11 per l'aumento transitorio dell'imposta sugli utili e 26 per il raddoppio transitorio dell'imposta immobiliare. Entrambe queste misure sono limitate a tre anni. Per quanto riguarda l'aumento transitorio dell'aliquota d'imposta sugli utili di 0,5 punti percentuali (dal 9 al 9,5%) il Consiglio di Stato ne ha proposto pure l'estensione ai comuni come compensazione del trasferimento di alcuni oneri.

Di fronte a questa proposta "mista" utili- imposta immobiliare nei confronti delle persone giuridiche sarebbe stato utile conoscere un'esatta stratificazione per ramo di attività delle persone giuridiche colpite da una o dall'altra misura, piuttosto che solo con un aumento dell'imposta dell'utile per persone giuridiche per lo stesso importo, al fine di valutare fino in fondo le motivazioni che sono alla base della decisione del Consiglio di Stato. Purtroppo la Commissione non ha potuto ottenere dei dati comparativi. Il Consiglio di Stato ha però motivato la propria scelta con il fatto che il raddoppio dell'imposta immobiliare (per il 2005, mentre solo della metà per il 2006-2007) poggia su dati scelti che il contribuente non può modificare in funzione delle proprie esigenze. Mentre l'aumento dell'imposta sull'utile può essere fonte di pianificazione fiscale. Secondo il Consiglio di Stato di fronte a un aumento più importante delle aliquote sull'utile limitato nel tempo, *"le aziende che realizzano utili, specialmente se importanti, metteranno in atto tutte quelle misure fiscalmente lecite [...] atte a differire l'imposizione in periodi dove il carico fiscale risulterà più contenuto vanificando così la prospettiva di un maggiore incasso nel momento del bisogno finanziario"*.

Senza esprimere un giudizio su una anziché l'altra misura, la Commissione della gestione ritiene che una valutazione comparativa sarebbe stata sicuramente necessaria, nonostante il carattere transitorio delle misure.

Come espresso al capitolo 4.2 la Commissione delle gestione e delle finanze ha deciso per contro di aumentare l'aliquota dell'imposta sugli utili delle persone giuridiche di 1 punto percentuale, invece di 0,5, stralciando contemporaneamente il ribaltamento degli oneri sui comuni e l'estensione dell'aumento transitorio sugli utili delle persone giuridiche pure ai comuni.

Ciò porterà a un aumento di gettito per il Cantone di circa 22 milioni e per le aziende situate site in Comuni fiscalmente più favorevoli comporterà un ulteriore aggravio.

5.2.1 Il raddoppio transitorio delle aliquote dell'imposta immobiliare

La Commissione della gestione si è soffermata sulle conseguenze che l'aumento dell'imposta immobiliare potrà avere sui 20'000 alloggi di proprietà delle società, di cui 3'000 a pigione moderata pari a ca. 4 mio (15% di 26 mio). Il Consiglio di Stato ha confermato i dati presentati dal gruppo socialista, il quale ha anche chiesto di valutare la possibilità di escludere gli immobili abitativi dal raddoppio dell'imposta immobiliare. La maggioranza della Commissione ha però preferito non entrare nel merito della proposta, alla luce anche delle difficoltà di applicazione del sistema di rimborso proposto.

5.3 Il grado di accertamento fiscale

Il capitolo sulle modalità di attuazione degli accertamenti fiscali e il grado di accertamento raggiunto è un tema che la Commissione delle gestione e delle finanze avrebbe voluto sviluppare. Purtroppo per evidenti ragioni di tempo, non può che limitarsi a sollevare il tema. Auspica però che già nell'ambito dell'aggiornamento del Piano finanziario il Consiglio di Stato vi inserisca i necessari approfondimenti.

Rileva infine, che nell'ambito delle domande sul Preventivo 2005, il Consiglio di Stato ha indicato come *"le prospettate riduzioni di personale potrebbero avere un effetto sul grado di accertamento"*. Pur lasciando all'Esecutivo le modalità di attuazione della riduzione di personale, la necessità di garantire un accertamento fiscale adeguato ed equo va sicuramente tenuta presente.

6. CONCLUSIONI

La ricerca di un consenso minimo tra le forze politiche nell'interesse del Paese accanto a una maggiore consapevolezza che il risanamento finanziario è possibile attraverso un controllo della spesa pubblica ma anche con misure che permettono di recuperare delle entrate, sono considerati dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze positivamente. L'adesione dei commissari PLRT, PPD e PS al Preventivo 2005 non significa però un'adesione incondizionata alle proposte del governo, rispetto a un Preventivo che per ragioni diverse non soddisfa pienamente nessuno, ma è frutto di un accordo politico che tiene in considerazione sia misure sul fronte della spesa pubblica, sia sul fronte delle entrate, sia un aumento del debito pubblico.

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze invita il parlamento ad **approvare il Preventivo 2005 con le seguenti modifiche** rispetto al Messaggio governativo:

- **supplemento d'imposta di 1 punto percentuale dell'aliquota dell'imposta cantonale sull'utile delle persone giuridiche, secondo il Decreto legislativo allegato al presente rapporto;**
- **annullamento delle misure di trasferimento di oneri sui Comuni, ad eccezione di un trasferimento parziale degli oneri previsti con la modifica della Legge sui Trasporti pubblici.**



In conclusione la maggioranza della Commissione della gestione invita quindi

- ◆ a respingere:
 - **il Decreto Legislativo concernente la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele curatele dell'8 marzo 1999;**
 - **il Decreto legislativo concernente la modifica della ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni;**
- ◆ ad accogliere l'emendamento
 - **al Decreto legislativo concernente la legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (nuovo DL allegato al messaggio);**
- ◆ e ad approvare le modifiche degli importi alle seguenti voci di conto:
 - **Prestazioni complementari AVS e PC AI (spillatico) - voci 366001 e 366002 (CRB 210), tenuto conto della proposta commissionale presentata al punto 4.5.2;**
 - **Trasporti pubblici - voci 364004, 374005 e 472005, tenuto conto della proposta commissionale esposta nella tabella al punto 4.4.3.**

Si chiede da ultimo al Consiglio di Stato di presentare con l'aggiornamento del Piano finanziario e delle Linee direttive il flusso completo degli oneri finanziari tra Cantone e Comuni.

Per la maggioranza Commissione gestione e finanze:

Marina Carobbio Guscetti, relatrice
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bonoli -
Croce - Dell'Ambrogio - Ferrari M. -
Ghisletta R. - Lepori B. - Lepori Colombo -
Lombardi - Merlini - Robbiani

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è modificata come segue:

Art. 171 cpv. 2

²Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un'indennità aggiuntiva pro rata.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE PROPONE DI RESPINGERE IL

Disegno di

LEGGE

**sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è così modificata:

Art. 16

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

LEGGE

sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati l'art. 35 della Costituzione federale, nonché la Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate e la relativa ordinanza di applicazione del 27 maggio 1924;
- visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è così modificata:

Art. 11 cpv. 1

¹Per ogni concessione di lotteria verrà prelevata a favore dello Stato una tassa corrispondente al 15% dell'importo nominale dei biglietti emessi. La tassa potrà essere proporzionalmente rimborsata qualora il numero dei biglietti invenduti sia superiore al terzo di quelli emessi e la mancata vendita dipenda da un fatto non prevedibile e comprometta l'esito della lotteria.

Art. 12 cpv. 2

²Sul ricavo lordo del gioco verrà prelevata una tassa del 15%.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modifiche), Testo unico del 21 luglio 1966; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modifiche), Testo unico del 21 luglio 1966, è modificato come segue:

Contratti di appalto

Art. 5a

Nel caso di un contratto di vendita, o di altro negozio giuridico economicamente equivalente, riferito a edifici e a quote di PPP il cui prezzo è pagato con il sistema "chiavi in mano", oppure di fondi da edificare mediante un contratto di appalto, la tassa è calcolata sulla somma corrispondente al valore del terreno sommato al valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE PROPONE DI RESPINGERE IL

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modifica della ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC) del 16 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

²La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, della legislazione di applicazione alla legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994, della legislazione di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e della legislazione di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 19 giugno 1959 non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

II.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 51

La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sul servizio medico nelle regioni di montagna, della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'AVS e della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità, non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

III.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 3

³La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sull'assicurazione contro le malattie, della legge concernente le prestazioni complementari dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e la legge concernente l'applicazione della legge federale sull'AVS, non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

IV.

Il decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 è modificato come segue:

Art. 18a

I Comuni partecipano al finanziamento del contributo previsto dall'art. 103 cpv. 2 della legge federale sull'AVS. La quota parte a carico del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria, sulla somma che si ottiene dividendo il contributo addebitato al Cantone nell'anno di computo per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune.

La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sull'assicurazione contro le malattie, della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, superstiti e invalidità, e del decreto legislativo concernente l'applicazione della legge federale sull'invalidità non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

V.

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

Art. 32 cpv. 2

²Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 30%.

VI.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il blocco dell'importo massimo delle prestazioni LAPS e LAF per l'anno 2005

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) è così modificata:

Art. 37 cpv. 3 (nuovo)

³In deroga all'art. 10, per l'anno 2005 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.

II.

La Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è così modificata:

Art. 79 (nuovo)

Per l'anno 2005, per il calcolo degli importi ove la legge fa riferimento alla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, vengono applicati i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

DISEGNO DI

LEGGE

di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 2 (nuovo)

²Per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza.

Art. 28 cpv. 3 (modifica della numerazione)

³Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

Decreto legislativo

CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER L'ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA" DEL 5 NOVEMBRE 1990; MODIFICA

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

IL DECRETO LEGISLATIVO SULLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER L'ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA" DEL 5 NOVEMBRE 1990, È COSÌ MODIFICATO :

ART. 4 CPV. 2 (NUOVO)

²L'applicazione del primo capoverso resta sospesa per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

LEGGE

SULL'ARMONIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI, DEL 5 GIUGNO 2000; MODIFICA

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Articolo 1

L'applicazione della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è sospesa per il settore delle borse di studio, per le prestazioni di cui all'art. 2, cpv. 1, lettera d).

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

PROPOSTA DI MODIFICA (IN NERETTO)

Disegno di

LEGGE

sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 30 novembre 2004 n. 5589 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata:

Art. 29

¹Il Cantone contribuisce al finanziamento dell'offerta di trasporto pubblico per le linee d'importanza cantonale e richiede la partecipazione dei Comuni.

²Tutti i Comuni del Cantone partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione delle linee regionali secondo le normative federali, delle linee che servono località periferiche o servizi centrali e delle linee transfrontaliere.

³I Comuni serviti dalle linee urbane d'importanza cantonale e dalle linee che servono i posteggi di corrispondenza per utenti proveniente prevalentemente dall'esterno (Park and Ride) partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione.

⁴Nel caso di investimenti per opere del sistema ferroviario regionale di cui beneficiano più regioni del Cantone, i Comuni possono essere esonerati dal versamento di contributi.

⁵I crediti necessari al pagamento della quota cantonale sono decisi dal Gran Consiglio con il preventivo.

Art. 30

¹Per le prestazioni richieste di cui all'art. 23, cpv. 2, lett. a:

- a) Tutti i Comuni del Cantone partecipano fino ad un massimo del **10%** alla quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale.
- b) I Comuni serviti dalle linee di cui all'art. 29 cpv. 3 partecipano nella misura del 50% al finanziamento del costo non coperto lordo.

²Dedotti i contributi federali e/o di terzi, la partecipazione finanziaria dei Comuni sull'onere residuo ai sensi dell'art. 23 è la seguente:

a) fino al 50% per gli investimenti di cui all'articolo 23 cpv. 1 lett. a), b), c);

b) del 50% per le spese di gestione di cui all'articolo 23 cpv. 2 lett. b) e c);

c) fino al 50% per le spese di gestione di cui all'art. 23 cpv. 2 lett. d) e e);

d) fino al 50% per interventi infrastrutturali a favore di linee d'importanza cantonale su strade comunali, di cui all'art. 20 cpv. 3.

³Il contributo dei Comuni per gli investimenti è stabilito in funzione dei vantaggi loro derivanti, come, ad esempio, il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza locali, la riduzione delle immissioni, la migliore sistemazione urbanistica. Nello stabilire il contributo si tiene pure conto della capacità economica dei Comuni stessi.

Art. 35a

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

DISEGNO DI

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la riduzione temporanea della misura dell'adeguamento degli stipendi e delle pensioni al rincaro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;
- richiamata la Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni al rincaro del 10 giugno 1985;
- considerata l'esigenza di contenere ulteriormente la spesa pubblica statale, con particolare riferimento alla spesa per il personale;
- rilevata l'opportunità di agire sulla compensazione del rincaro;

d e c r e t a :

Articolo 1

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 l'adeguamento all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo previsto dall'art. 1 della Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985 è riconosciuto nella misura del 50%.

Articolo 2

L'adeguamento delle pensioni al rincaro avviene sulle rendite acquisite al 31 dicembre 2004, avuto riguardo della norma transitoria generale.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sospensione dell'applicazione dell'art. 8 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip) per l'anno 2005

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Articolo 1

L'applicazione dell'art. 8 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è sospesa per l'anno 2005.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 dicembre 2004.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Articolo 1

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato. Esso corrisponde ad una riduzione del 2.2% degli stipendi di cui all'art. 3 Lstip, aggiornati al 1° gennaio 2005. Sono esentati i primi fr. 20'000.-.

Articolo 2

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 del presente decreto è maggiorato dell'1% per i Consiglieri di Stato, quale assoggettamento personale.

Articolo 3

Il contributo straordinario sarà restituito annualmente nella misura del 50%, nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero dopo la restituzione. Esso lo sarà per intero se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo la restituzione.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, lo stipendio assicurato è calcolato sullo stipendio base, non decurtato dal contributo straordinario di cui al cpv. 1.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

LEGGE

**sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip);
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

⁴Le indennità annuali di fr. 1'120.00 e di fr. 2'240.00 per le funzioni manuali, non soggette al rincaro, sono versate in dodici mensilità con lo stipendio mensile e sono assicurate alla Cassa pensioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

PROPOSTA DI MODIFICA (IN NERETTO)

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 309b (nuovo)

**Neutralizzazione 2005
delle aliquote
dell'art. 35**

¹Per il periodo fiscale 2005, l'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 capoversi 1 e 2 è aumentata del 2.215%.

²Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

Art. 314b (nuovo)

**Imposta sull'utile delle
persone giuridiche;
supplemento d'imposta**

¹Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di **1,0** punti percentuali.

²I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

³**Stralcio.**

Art. 314c (nuovo)

**Imposta immobiliare
cantonale delle
persone giuridiche;
supplemento d'imposta**

¹Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

²Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:

- a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 1,5 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

³I supplementi d'imposta di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

⁴Il riversamento ai comuni previsto dall'articolo 99 non si applica ai supplementi d'imposta di cui al presente articolo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

LEGGE

sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

Abolizione dell'imposta limitata al 2004

Art. 55a

L'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita limitatamente alle imposte dovute per l'anno 2004.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO
concernente il Preventivo 2005**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO
concernente il preventivo 2005**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la decisione del Gran Consiglio,

d e c r e t a:

Articolo 1

Le entrate e le spese per l'esercizio 2005 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	2'482'427'813.00	
Ammortamenti amministrativi	209'000'000.00	
Addebiti interni	145'712'090.00	
Totale spese correnti		2'837'139'903.00

Entrate correnti	2'419'219'616.00	
Accrediti interni	145'712'090.00	
Totale ricavi correnti		2'564'931'706.00

Disavanzo d'esercizio **272'208'197.00**

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti	422'329'700.00	
Entrate per investimenti	201'295'000.00	
Onere netto per investimenti		221'034'700.00

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		221'034'700.00
Ammortamenti amministrativi	209'000'000.00	
Disavanzo d'esercizio	272'208'197.00	
Autofinanziamento		-63'208'197.00
Disavanzo totale		284'242'897.00

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.